

DONAZIONE DI DENARO DA RICAVARSI DA UNA VENDITA FUTURA

Si chiede se la donazione che una madre intende fare alla figlia, avente ad oggetto i soldi che si ricaveranno dalla vendita di alcuni beni di proprietà della prima, rientri nel divieto di donare beni futuri ex art. 771 cod. civ.

Sul punto non può non considerarsi anzitutto la recente pronuncia della Suprema Corte che ha affermato: “L’art. 771 cod. civ. sancisce il divieto di donazione dei beni futuri ricomprendendo tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante” ⁽¹⁾. Tale pronuncia sembra confermare quanto già ampiamente sostenuto in dottrina, ossia che per beni futuri debbono intendersi non solo quelli oggettivamente tali perché non esistenti *in rerum natura*, ma anche quelli futuri solo soggettivamente, nel senso che seppur materialmente esistenti, non sono ancora entrati nel patrimonio del disponente ⁽²⁾.

Nel caso in esame ad oggetto della donazione è posta la somma di denaro che, seppur cosa generica, dovendosi ricavare da una vendita non ancora effettuata, non può certo dirsi nella attuale disponibilità del donante. Al riguardo significativa è un’ulteriore pronuncia della Suprema Corte, secondo cui l’art. 769 cod. civ. impone nella donazione con effetti reali immediati l’attualità dello spoglio, e l’art. 771, primo comma, cod. civ., nel comminare la nullità della donazione di beni futuri, esprime l’esigenza, comune alle liberalità riguardanti cose altrui, di limitare gli atti di prodigalità del donante. Si è affermato che tale istanza protettiva richiede un superamento dell’interpretazione letterale dell’art. 771 cod. civ., così da ricomprendere nel suo divieto ogni bene futuro, sia in senso oggettivo, che in senso solo soggettivo ⁽³⁾.

Alla stregua della sopracitata *ratio* dell’art. 771 cod. civ., attinente al rischio della prodigalità ⁽⁴⁾, deve rilevarsi che il detto rischio è tanto più alto quanto più il sacrificio economico del donante non sia agevolmente determinabile. Se nella donazione obbligatoria di denaro, sicuramente valida e non rientrante nel divieto di cui all’art. 771 c.c., il donante che assuma l’obbligo di corrispondere una somma di denaro a titolo di donazione non può non conoscere l’entità dell’impoverimento che la donazione implica per la sua sfera giuridico-patrimoniale, indipendentemente dalla presenza o meno di tale somma nel proprio patrimonio ⁽⁵⁾, lo stesso non può dirsi nella donazione di una somma da ricavarsi dalla vendita di alcuni beni, com’è nel caso di specie.

Si osserva che non è sufficiente la astratta possibilità di determinazione, ma ai fini della equiparazione legislativa con la determinatezza ex art. 1346 cod. civ., la determinabilità deve significare “concreta determinazione sulla base dei referenti e dei criteri indicati dalle parti” ⁽⁶⁾. Si pone quindi anche un problema di determinatezza dell’oggetto.

In aggiunta ed infine, non va taciuto il fatto che la suddetta somma di denaro si realizzerà in seguito ad una operazione (la vendita di taluni beni) che il solo donante può facoltativamente decidere di compiere, con ciò aprendosi al dubbio che nella fattispecie considerata possa ricorrere

una condizione meramente potestativa, la quale non può che rendere nulla la donazione in base ai principi generali (art. 1355 c.c.)⁽⁷⁾.

In conclusione, per le considerazioni sopra svolte, l'atto richiesto non sembra ricevibile.

Federica Tresca

-
- 1) Cassazione civile, sez. VI, 23/05/2013, n. 12782.
 - 2) Si v., G. BONILINI, Il divieto di donazione di beni futuri, in *Formulario notarile commentato*, VII, 2013, 587.
 - 3) Cassazione civile, sez. II, 05/05/2009, n. 10356.
 - 4) In tal senso anche la dottrina; v. G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, MI, 2009, 1547.
 - 5) F. MAGLIULO, Studio n. 380-2009/C, *La donazione di quota indivisa su un bene facente parte di una più ampia massa comune*, Approvato dalla Commissione Studi Civilistici del 17 settembre 2009.
 - 6) P. PERLINGIERI, *Manuale di diritto civile*, NA, 2000, 368.
 - 7) A. TORRENTE, *La donazione*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, 2006, 493 s. Per una definizione della condizione meramente potestativa, si v. Cass. civ., sez. 3, sent. del 24/02/1983 n. 01432, secondo cui la condizione meramente potestativa consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, essendo l'impegno da costei assunto posto al di fuori di ogni gioco di interessi e di convenienza.